



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.08.2001  
COM(2001) 468 definitivo

2001/0184 (ACC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla posizione che la Comunità dovrà assumere nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in merito alla decisione che abroga e sostituisce la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione del 6 novembre 1996 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 62, paragrafo 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo (disposizioni sulla concorrenza applicabili alle imprese). Tali norme sono state adottate il 6 novembre 1996 dal Consiglio di associazione con decisione n. 2/96 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo<sup>1</sup>. Visto che le disposizioni sulla concorrenza sono una componente fondamentale dell'accordo europeo tra le Comunità europee e l'Ungheria, la loro corretta applicazione è indispensabile ad uno sviluppo armonioso delle relazioni commerciali tra le parti.

Nella sentenza n. 30 del 25 giugno 1998, tuttavia, la Corte costituzionale ungherese ha dichiarato anticostituzionali il primo e il secondo paragrafo degli articoli 1 e 6 dell'allegato al decreto governativo ungherese n. 230 del 26 dicembre 1996, che ha trasposto nel sistema giuridico ungherese la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione del 6 novembre 1996. Occorre quindi specificare ulteriormente i criteri per l'applicazione delle norme pertinenti dei trattati CE e CECA affinché possano essere inseriti nel sistema giuridico ungherese in modo compatibile con la costituzione di questo paese e con le obiezioni costituzionali sollevate nella suddetta sentenza della Corte costituzionale ungherese. Questa comoda soluzione consentirebbe all'Ungheria di sfruttare il periodo di preadesione per preparare ed attuare la revisione della sua costituzione che figurerà, con ogni probabilità, tra le condizioni necessarie per il suo ingresso nell'UE.

Nel precisare detti criteri, si dovrà tener conto delle diverse procedure nelle quali i criteri in questione saranno applicati o invocati, a seconda che tali procedure coinvolgano la Commissione o l'Ufficio ungherese per la concorrenza economica e i tribunali ungheresi.

La presente proposta abroga le norme di attuazione esistenti e le sostituisce con altre norme, come richiede l'ulteriore precisazione dei criteri suddetti. A conferma del fatto che specificare ulteriormente i criteri non significa limitare gli obblighi dell'Ungheria a norma dell'accordo europeo, al momento di adottare la decisione sarà aggiunta al verbale del Consiglio di associazione la seguente dichiarazione concordata:

*Con la formula “Fatti salvi gli obblighi assunti dalle parti a norma dell'accordo europeo”, di cui all'articolo 1, le Parti riconoscono che la decisione del Consiglio di associazione non limita assolutamente il campo di applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo europeo.*

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 20.11.1996, pag. 29.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 relativa alla conclusione dell'accordo europeo, la posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del Consiglio di associazione viene decisa dal Consiglio conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee. Gli articoli 83, 308 e 300, paragrafo 2, seconda frase e terzo comma, del trattato CE e gli articoli 65 e 66 del trattato CECA costituiscono basi giuridiche appropriate per la posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio di associazione in merito alle norme per l'attuazione delle disposizioni sulla concorrenza applicabili alle imprese. È pertanto opportuno che il Consiglio e la Commissione adottino la decisione allegata.

Si propone pertanto al Consiglio di approvare l'allegata proposta di decisione del Consiglio e della Commissione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla posizione che la Comunità dovrà assumere nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in merito alla decisione che abroga e sostituisce la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione del 6 novembre 1996 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 62, paragrafo 3 dell'accordo europeo il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo, sui prodotti contemplati dal trattato CECA, il Consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo;
- (3) considerando che tali disposizioni sono state adottate con decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione del 6 novembre 1996;
- (4) considerando che occorre abrogare e sostituire dette disposizioni onde precisarle ulteriormente, a seconda che siano applicate o invocate in procedure dinanzi alla Commissione o all'Ufficio ungherese per la concorrenza economica e ai tribunali

ungheresi, dopo che la Corte costituzionale ungherese ha dichiarato anticostituzionali determinate parti di tali disposizioni nella sentenza n. 30 del 25 giugno 1998,

DECIDONO:

La posizione che la Comunità dovrà assumere nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e il loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, in merito alle norme di applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO

### DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

**tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra,**

**del ...**

**che abroga e sostituisce la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione del 6 novembre 1996, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo**

(.../.../Euratom, CECA, CE)

#### IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di detto accordo europeo, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il 6 novembre 1996 il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 2/96 che adotta le norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo<sup>3</sup>;

considerando che nella sentenza n. 30 del 25 giugno 1998 la Corte costituzionale ungherese ha dichiarato anticostituzionali il primo e il secondo paragrafo degli articoli 1 e 6 dell'allegato al decreto governativo ungherese n. 230 del 26 dicembre 1996, che ha trasposto nel sistema giuridico ungherese la decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione del 6 novembre;

considerando che occorre precisare ulteriormente i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE (ora articoli 81 e 82 CE), di cui all'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo europeo, e i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 CECA, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo, affinché possano essere inseriti nel sistema giuridico ungherese in modo compatibile con la

---

<sup>2</sup> GU L 347 del 31.12.1993, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 295 del 20.11.1996, pag. 29.

costituzione di questo paese e con le obiezioni costituzionali sollevate nella suddetta sentenza della Corte costituzionale ungherese;

considerando che nel precisare detti criteri si dovrà tener conto delle diverse procedure nelle quali i criteri in questione saranno applicati o invocati;

considerando che detti criteri saranno specificati in modo diverso a seconda delle procedure,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

La decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione del 6 novembre 1996, compreso l'allegato, è abrogata e sostituita dalla presente decisione del Consiglio di associazione, compresi l'allegato e la relativa appendice.

#### *Articolo 2*

Tutte le pratiche di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e all'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo vengono valutate conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 3*

Su richiesta di una delle parti, il comitato di associazione riesamina l'appendice all'allegato della presente decisione onde adeguarla agli atti comunitari appena adottati o modificati.

#### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, ... .

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

*ALLEGATO ALL'ALLEGATO*

NORME DI ATTUAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, PUNTI i) E ii) E PARAGRAFO 2  
DELL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI  
MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA, E  
NORME DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, PUNTI i) E ii) E 2  
DEL PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AI PRODOTTI CECA DEL MEDESIMO  
ACCORDO

*TITOLO I*

**NORME SOSTANZIALI**

**Definizione dei criteri di cui all'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo europeo**

*Articolo 1*

Fatti salvi gli obblighi assunti dalle parti a norma dell'accordo europeo,

- per tutti i casi in cui debbano essere invocati, interpretati o applicati i criteri di cui all'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo europeo nelle procedure dinanzi alla Commissione delle Comunità europee a norma del presente allegato, tali criteri comprenderanno tutte le norme sostanziali dell'*acquis comunitario* elaborate dalle istituzioni comunitarie nel quadro della legislazione antitrust della Comunità;
- per tutti i casi in cui debbano essere invocati, interpretati o applicati i criteri di cui all'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo europeo nelle procedure dinanzi all'Ufficio ungherese per la concorrenza economica e ai tribunali ungheresi a norma del presente allegato, tali criteri comprenderanno tutte le norme sostanziali specificate negli articoli 2-5 del presente allegato e nella relativa appendice.

**Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate**

*Articolo 2*

(1) Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo europeo:

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel territorio cui si applica l'accordo europeo, in particolare quelli che consistono nel:

- (a) fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

- (b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
  - (c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  - (d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
  - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione, da parte degli altri contraenti, di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
- (2) Gli accordi e le decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
- (3) Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
  - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e
  - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
- che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
- (a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
  - (b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
- (4) Fatti salvi i paragrafi 1-3, per la valutazione degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 si applicano, *mutatis mutandis*, anche i principi contenuti negli atti delle Comunità europee elencati nell'appendice del presente allegato.

### **Sfruttamento abusivo di posizione dominante**

#### *Articolo 3*

È incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo europeo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti, lo sfruttamento abusivo ad opera di una o più imprese di una posizione dominante nel territorio cui si applica l'accordo europeo o in una parte sostanziale di detto territorio.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- (a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

- (b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- (c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- (d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

## **Ripercussioni sugli scambi commerciali tra Comunità e Ungheria**

### *Articolo 4*

Per determinare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo e del presente allegato, se un accordo anticoncorrenziale o un abuso di posizione dominante possano incidere sugli scambi tra Comunità e Ungheria si stabilirà, basandosi su una serie di fattori oggettivi de jure o de facto, se la pratica in questione possa avere un'influenza diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla struttura del commercio tra le parti.

### **Attività di minore importanza**

#### *Articolo 5*

(1) Le attività anticoncorrenziali con effetti trascurabili sul commercio tra le parti o sulla concorrenza non devono essere trattate nel presente allegato, poiché ad esse non si applicano né l'articolo 62, paragrafo 1, punto i) dell'accordo europeo né il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente allegato.

(2) Per «effetti trascurabili» ai sensi del paragrafo 1, si intendono i casi in cui:

- le quote di mercato detenute globalmente dalle imprese partecipanti per i beni e i servizi oggetto dell'accordo, nonché per gli altri beni e servizi delle imprese partecipanti che gli utilizzatori giudichino equivalenti per le caratteristiche, i prezzi e l'uso previsto, non superano rispettivamente:

- (a) la soglia del 5%, quando l'accordo è concluso tra imprese che operano allo stesso stadio della produzione o della commercializzazione (accordo “orizzontale”);
- (b) la soglia del 10%, quando l'accordo è concluso tra imprese che operano a stadi diversi dell'economia (accordo “verticale”),

del mercato totale di detti beni e servizi nel settore del mercato comune oggetto dell'accordo e del mercato ungherese oggetto dell'accordo.

In caso di accordo misto, orizzontale e verticale, o di difficoltà per definire l'accordo come orizzontale o verticale si applica la soglia del 5%.

(3) Agli accordi precitati non si applicano né l'articolo 62, paragrafo 1, punto i) dell'accordo europeo né il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente allegato, neppure nel caso in cui le quote di mercato vengano superate nel corso di due esercizi finanziari consecutivi in misura non superiore a un decimo.

(4) Per quanto riguarda:

(a) gli accordi orizzontali intesi

- alla fissazione dei prezzi o alla limitazione della produzione o delle vendite, o
- alla ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;

(b) gli accordi verticali intesi:

- alla fissazione dei prezzi di rivendita, o
- ad assicurare una protezione territoriale alle imprese partecipanti o ad imprese terze,

l'applicabilità dell'articolo 62, paragrafo 1, punto i) dell'accordo europeo e del divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente allegato non può essere esclusa nemmeno qualora le quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti sia inferiore alle soglie indicate.

## *TITOLO II*

### **COMPETENZE DELLE AUTORITÀ IN MATERIA DI CONCORRENZA E NORME PROCEDURALI**

#### **Competenze delle autorità delle parti competenti in materia di concorrenza**

##### *Articolo 6*

(1) Dei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, punti i) e ii) dell'accordo europeo si occupano, per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee (Direzione generale Concorrenza) e, per l'Ungheria, l'Ufficio per la concorrenza economica (GVH), conformemente alle norme procedurali di cui al presente titolo.

(2) Le competenze della Commissione delle Comunità europee e dell'Ufficio per la concorrenza economica derivano dalle norme procedurali delle legislazioni rispettivamente in vigore nella Comunità e in Ungheria, anche quando dette disposizioni si applicano alle imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

#### **Competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza (Notifica, consultazione, cortesia attiva e ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile)**

##### *Articolo 7*

(1) Le autorità competenti in materia di concorrenza si notificano vicendevolmente i casi da esse istruiti quando rientrano, apparentemente, anche nelle competenze dell'altra autorità.

(2) Ciò può valere, in particolare, per i casi che:

- riguardano attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità,
- presentano un interesse particolare rispetto alle misure di applicazione dell'altra autorità,
- implicano soluzioni tali da richiedere o da vietare un determinato comportamento sul territorio di competenza dell'altra autorità.

(3) La notifica di cui al presente articolo comprende informazioni sufficienti per consentire alla parte destinataria una valutazione iniziale delle eventuali ripercussioni sui suoi interessi. Copie delle notifiche sono inviate periodicamente al comitato di associazione.

(4) La notifica è fatta preventivamente, il più presto possibile e comunque ad uno stadio dell'inchiesta tale che sia sempre possibile l'adozione di una soluzione o di una **decisione** in modo da agevolare le eventuali osservazioni e consultazioni e consentire all'autorità procedente di tener conto del parere dell'altra autorità, nonché di prendere le misure correttive previste dal presente allegato per trattare il caso.

(5) Qualora la Commissione delle Comunità europee o l'Ufficio per la concorrenza economica ritengano che le attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità ledano considerevolmente i loro interessi, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra autorità oppure che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra parte avvii le procedure necessarie per adottare provvedimenti correttivi. Tale disposizione non pregiudica un'azione della parte richiedente a norma del presente allegato né incide sulla piena libertà dell'autorità interpellata per quanto riguarda la decisione finale.

(6) L'autorità in materia di concorrenza esamina in dettaglio e con favore le osservazioni e gli elementi oggettivi forniti dall'autorità richiedente nonché, in particolare, la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i presunti effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della parte richiedente.

(7) Fatti salvi gli eventuali diritti e obblighi, le autorità in materia di concorrenza che partecipano alle consultazioni di cui al presente articolo cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile in considerazione degli importanti interessi in gioco.

### **Competenza di una sola autorità in materia di concorrenza**

#### *Articolo 8*

I casi di esclusiva competenza di un'autorità in materia di concorrenza che possono ledere rilevanti interessi dell'altra parte vengono notificati all'altra autorità senza che questa debba richiederlo ufficialmente.

### **Richiesta di informazioni**

#### *Articolo 9*

(1) Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle parti constata che un caso, che rientra anche o esclusivamente nelle competenze dell'altra autorità, sembra ledere importanti interessi della prima parte, può chiedere informazioni in merito all'autorità che ha avviato la procedura.

(2) Quest'ultima fornisce, nella misura del possibile, informazioni sufficienti ad uno stadio della procedura che preceda l'adozione di una decisione o di un regolamento di un lasso di tempo sufficiente per poter tener conto delle osservazioni dell'autorità richiedente.

### **Segretezza e carattere riservato delle informazioni**

#### *Articolo 10*

(1) A norma dell'articolo 62, paragrafo 7 dell'accordo europeo, nessuna autorità in materia di concorrenza è tenuta a fornire informazioni all'altra autorità se la loro divulgazione è vietata dalla legislazione dell'autorità che le detiene ovvero se è incompatibile con rilevanti interessi della parte la cui autorità è in possesso delle informazioni.

(2) Ciascuna autorità accetta di mantenere, nella misura del possibile, il carattere riservato di tutte le informazioni ricevute dall'altra autorità.

## **Controllo delle concentrazioni tra imprese**

### *Articolo 11*

Ogniqualvolta la Commissione delle Comunità europee applica il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese che hanno considerevoli ripercussioni sull'economia ungherese, l'Ufficio per la concorrenza economica ha il diritto di esprimere il proprio parere durante la procedura entro i termini previsti in tale regolamento. La Commissione delle Comunità europee tiene debitamente conto di tale parere, fatta salva la sua facoltà di prendere le misure del caso.

## **Consiglio di associazione**

### *Articolo 12*

(1) Qualora le procedure di cui agli articoli 2 e 3 non consentano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e negli altri casi specificati nelle presenti norme di attuazione, su richiesta di una delle parti si procede, entro tre mesi, a uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione.

(2) Dopo lo scambio di opinioni, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, il Consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni per risolvere il caso in questione, fatto salvo l'articolo 62, paragrafo 6 dell'accordo europeo, tenendo eventualmente conto del fatto che l'autorità interpellata non ha comunicato le sue osservazioni all'autorità richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(3) Tali procedure in seno al Consiglio di associazione lasciano impregiudicata la facoltà delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di prendere le misure del caso a norma del presente allegato.

## **Conflitto negativo di competenze**

### *Articolo 13*

Qualora la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio per la concorrenza economica ritengano ciascuno di non essere competenti per trattare un caso a norma delle rispettive legislazioni, si procede su richiesta ad uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione. La Comunità e l'Ungheria cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, tenendo conto degli importanti interessi in gioco. Il Consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni, fatti salvi l'articolo 62, paragrafo 6 dell'accordo europeo e i diritti dei singoli Stati membri delle Comunità europee in virtù delle rispettive regole di concorrenza.

## **Assistenza amministrativa**

### *Articolo 14*

La Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio per la concorrenza economica predispongono un'assistenza reciproca e qualsiasi altra soluzione appropriata per quanto riguarda, in particolare, i problemi di traduzione.

### *Articolo 15*

Gli atti elencati nell'appendice del presente allegato vengono pubblicati in Ungheria in lingua ungherese, eventualmente con le note esplicative e adattative necessarie.

## **Trattato CECA**

### *Articolo 16*

Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, anche al settore siderurgico di cui al protocollo n. 2 dell'accordo europeo.

## *APPENDICE*

### I. ATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 DELL'ALLEGATO

#### **A. Accordi verticali**

- Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 336 del 29.12.1999, pagg. 21-25.
- Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.

#### **B. Accordi sulle licenze per i trasferimenti di tecnologia**

- Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2.

#### **C. Accordi di specializzazione e accordi di ricerca e sviluppo**

- Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione, GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3.
- Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

#### **D. Settore delle assicurazioni**

- Regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.
- Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7.

## **E. Trasporti**

- Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1 (in particolare l'articolo 4: Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese).
- Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4 (in particolare gli articoli 3 e 6: Esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo e esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea).
- Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
- Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti, GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18 (modificato dal regolamento (CE) n. 1523/96, GU L 190 del 31.7.1996, pag. 11 e dal regolamento (CE) n. 1083/1999, GU L 131 del 27.5.1999 pag. 27).

## **F. Avvisi della Commissione delle Comunità europee**

- Comunicazione relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, GU C 1 del 3.1.1979, pag. 2.
- Comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri, GU C 251 del 27.9.1995, pag. 3.
- Chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto, GU C 298 del 30.9.1997.
- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.
- Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sulle restrizioni verticali, GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1.
- Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2.